



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Citta Metropolitana di Messina

Registro

N. 62

14-04-2021

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021/2023. Piano assunzionale 2021 e rideterminazione dotazione organica.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE
Con inizio alle ore 10,45, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig **FIORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Fiore Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
Interdonato Armando	Vice Sindaco Ass. Anziano	X	
Di Bella Gianluca Antonino	Assessore	X	
Marchello Carmelita	Assessore	X	
Camuti Franco	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

Nr. Ord. Della proposta 64Li 09-04-2020

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021/2023. Piano assunzionale 2021 e rideterminazione dotazione organica.

Il Proponente

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...";

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ritenuto pertanto di aggiornare il reclutamento del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di San Piero Patti secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato C);

Rilevato che il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557

L. 296/2006, infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari è pari ad € 1.239.243,79 e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 che era di € 2.008.904,35 al lordo delle componenti escluse;

RITENUTO, per quanto sopra esaminato poter procedere per il triennio 2021/2023 a prevedere l'instaurazione dei seguenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, precisamente:

Anno 2021

Completamento della procedura già avviata per l'assunzione, nel rispetto delle nuove norme sui concorsi pubblici emanate dal dipartimento della funzione pubblica per i concorsi già banditi.

di n. 1 unità di personale Istruttore direttivo tecnico- Cat DI a tempo pieno ed indeterminato;

di 1 unità di personale categoria CI, profilo Istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato

La spesa complessiva per le 2 figure ammonta ad € 65.975,85.

Stante i rilevanti pensionamenti si rende necessario integrare le ore ad alcune figure di personale part.time e precisamente a quelle previste nel precedente piano approvato con delibera giunta n. 222 del 19.10.2020 a cui si fa rinvio, la cui spesa per tale incremento orario è stata prevista in € 65.807,00.

Anno 2022

Nessuna assunzione

Anno 2023

Nessuna Assunzione.

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Considerato che:

riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Visto l'articolo 3, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- ai fini dell'applicazione della presente norma costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Ritenuto dunque opportuno verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (v. Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art. 1, c. 198, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;

b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (si veda ad esempio: Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali*

CHE non si è ancora proceduto all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2020 e che, pertanto, i valori soglia di cui al Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e i limiti di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 restano quelli indicati nella tabella allegata alla presente deliberazione sotto la lett. "A" che si intendono integralmente riportati;

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%

La spesa di personale per l'anno 2020, al netto dell'IRAP è pari ad € 1.250.099,82;

- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60.%

Dato atto

che, in base al rapporto tra la spesa del personale e entrate correnti, come risultante dall'allegato A alla presente proposta il Comune di San Piero Patti si colloca in terza fascia, avendo un valore soglia pari 43,56 con la conseguenza che l'ente deve adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto (incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale) fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che a decorrere dal 2021 e fino al 2025 sono previste cessazioni dal servizio a normativa vigente con un risparmio di spesa di 426.682,17 che ad invarianza di entrate consentirebbe che entro il 2025 il Comune rientri nei parametri del valore soglia:

a) Pensionamenti previsti nei 5 anni 2021-2025;

- Anno 2021

- 7 categorie C - € 219.289,91
- 1 categoria D - € 34.648,68
- **Totale** **€ 253.938,59**

- Anno 2022

- 1 categoria B3 – € 29.509,84
- 1 categoria C - € 31.327,13 (in comando presso il Giudice di Pace)
- Totale** **€ 63.208,70**

Anno 2023

- 1 categoria D- € 34.648,68

Anno 2024

- 1 categoria B3 – € 29.509,84

Anno 2025

- 1 categoria C - € 31.327,13
- 1 categoria B - € 14.049,23 legge 68/99 a 20 ore
- Totale** - **€ 45.376,36**

Rilevato quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020/2022, è pari 1.304.978,78 , come da tabella allegata al presente atto sotto la lett. "B"

Rilevato pertanto che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa;

Considerato che la Circolare sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata nella G.U.n. 226 del 11.09.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, fa salve, con riferimento al solo anno 2020, le sole procedure assunzionali legittimamente avviate prima della predetta data del 20.04.2020, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, purchè siano state effettuate entro il 30 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente e a condizione che siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili;

DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra evidenziato, la procedura relativa all'assunzione di n. 1 unità di personale - profilo: Istruttori direttivo tecnico - Cat D1. a tempo pieno ed indeterminato e la procedura relativa all'assunzione di 1 unità di personale categoria C1, profilo Istruttore contabile può ritenersi "salva" e, quindi, soggetta alla precedente disciplina, posto che l'iter è stato avviato ex art. 34 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001 con nota prot. 1965 del 14.02.2020 e quindi prima del termine stabilito del 20.04.2020 e sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvato con delibera di G.M. n. 290/2020 e che sono state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili. (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo o n. 118/2011);

RILEVATO: - che il Comune di San Piero Patti si avvale di una struttura organizzata che, allo stato attuale, conta in servizio n. 40 dipendenti, di cui n. 17 a tempo pieno ed indeterminato a 36 ore settimanali, n. 23 a tempo indeterminato e parziale a 24 ore;

CHE sono, altresì, allo stato impegnati in Attività Socialmente Utili n. 11 lavoratori (ASU), con orario di lavoro a 20 ore settimanali, ricompresi nell'elenco aggiornato pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 325/2020 esecutiva, avente ad oggetto: "Prosecuzione delle attività fino al 31.12.2021", in attesa di apposita disciplina nazionale e regionale riguardante il personale ASU;

Precisato che il nuovo regime di calcolo della capacità assunzionali prevede nuovi parametri così descritti:

- l'art. 3 suddivide i comuni in 3 fasce;
- l'art. 4 individua con apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa di personale, diversi per fascia demografica di appartenenza;
- l'art. 5 stabilisce le percentuali di incremento delle spese di personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo restando il limite di spesa corrispondente al valore soglia della Tabella 1;

Stabilito che ai fini della verifica del rispetto del valore soglia della classe di appartenenza occorre:

- a. Individuare la spesa di personale, comprensiva di oneri riflessi e al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato;
- b. Individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata
- c. Determinare il rapporto tra spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b) espresso in valore percentuale;

Precisato che sarà possibile effettuare nuove assunzioni ed incrementare la spesa di personale spendendo tutti i resti del 2020, solo nel caso in cui il valore sopra determinato lettera c) sia inferiore al valore soglia della tabella 1, per la fascia demografica di appartenenza;

Dato atto che il Comune di San Piero Patti, ai sensi dell'art 4, comma 1, della Tabella 1 appartiene alla fascia demografica dei comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2999 abitanti (popolazione al 31.12.2019 n 2723 abitanti);

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Precisato che con il Decreto legge n 34/2019 convertito nella legge n. 58 del 2019 sono state introdotte nuove limitazioni in materia di reclutamento del personale non più collegate al criterio del turnover;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” richiamato nell’art 33, comma 2 del DI 34/2019 il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall’art.1, c. 557-quater, legge. n. 296/2006; prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over in un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Vista la circolare del 13 Maggio 2020 sul D.M attuativo pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’11 settembre n. 226 .

mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

– l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche

-nell'anno 2020 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, rispetto previsto anche per il 2021;

- l'ente ha rispettato nell'anno 2020 i vincoli del pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa, dando atto, che il pareggio di fatto viene garantito e che è condizione indispensabile per procedere a nuove assunzioni di qualsiasi genere;

-il Comune ha, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui a l'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 08/04/2021 è stata effettuata la ricognizione delle situazione di soprannumero ed eccedenze per l'anno 2021;

Preso atto, altresì, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi su l'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 dell'11/08/2014;

Dato atto, pertanto, che sia il pareggio di bilancio che il tetto alla spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel corrente esercizio finanziario;

Vista la deliberazione n. 10 del 2020 Corte dei conti sezione Autonomie;

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Propone

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) **di prendere atto** che secondo il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 il Comune di San Piero Patti si colloca in terza fascia, avendo un valore soglia pari a 43,56% con la conseguenza che l'Ente deve adottare un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100% (allegato A)
- 2) **di approvare** la dotazione organica dell'Ente rimodulata espressa in termini finanziari, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 dando atto che le spese necessarie per il finanziamento di tale organico lasciano invariato, anche in prospettiva, il rapporto della spesa di personale sulle entrate correnti e mantengono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (allegato C);
- 3) **dare atto** che per effetto di quanto previsto dalla Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, è da ritenersi "salva", e quindi non soggetta a rivalutazioni, la procedura di assunzione, di n. 1 unità di personale - profilo: Istruttori direttivo tecnico – Cat D1. a tempo pieno ed indeterminato e di 1 unità di personale categoria C1, profilo Istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato in corso di svolgimento, la cui procedura è iniziata in data antecedente al 30.04.2020.
- 4) **di aggiornare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, nonchè il piano annuale delle assunzioni così come segue :

Anno 2021

a) **Completamento della procedura già avviata per l'assunzione, nel rispetto delle nuove modalità in conformità alla normativa anti covid emanate dal dipartimento della funzione pubblica per i concorsi già banditi.**

di n. 1 unità di personale Istruttore direttivo tecnico- Cat D1 a tempo pieno ed indeterminato;

di 1 unità di personale categoria C1 , profilo Istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato.

b) Stante i rilevanti pensionamenti si rende necessario integrare le ore ad alcune figure di personale part.time e precisamente a quelle previste nel precedente piano approvato con delibera giunta n. 222 del 19.10.2020 a cui si fa rinvio.

Anno 2022

Nessuna assunzione

Anno 2023

Nessuna Assunzione

- 5) **di autorizzare** per il triennio 2021/2023 eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 6) **di dare atto che:**
- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
- 7) **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- 8) **Di precisare** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 9) **di dichiarare**, presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Arch. Giacomo Furnari

Il Sindaco
Salvatore Vittorio FIORE

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2020

Anno ultimo rendiconto approvato	2019
Numero abitanti	2.723
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2019
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.448.841,37
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.448.841,37

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.831.060,38	1.696.961,40	1.775.518,74
2 - Trasferimenti correnti	1.393.740,78	1.368.046,37	1.428.986,17
3 - Entrate extratributarie	391.346,47	405.598,41	382.865,11
Totale entrate	3.616.147,63	3.470.606,18	3.587.370,02
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.558.041,27
F.C.D.E.			232.010,44
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.326.030,83

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
43,56 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 2020	1.250.099,82
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2020	20,00	0,00
2021	25,00	0,00
2022	28,00	0,00
2023	29,00	0,00
2024	30,00	0,00

N.	VOCI DI SPESA	Consumitivo Anno 2011	Consumitivo 2012	Consumitivo 2013	Contenimento spesa -valore medio triennio 2011/2013	Previsione Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione Anno 2023
1	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.013.540,42	992.909,75	915.018,80	973.822,99	801.038,90	741.838,82	716.326,82
2	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.778,06	6.573,54	6.377,48	6.576,36	28.021,15	27.000,58	21.000,58
3	Altre competenze fisse ed accessorie al personale a tempo indeterminato	120.996,12	102.353,96	100.064,97	107.805,02	90.623,24	97.643,81	97.643,81
4	Compilate fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, ivi compreso: personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 TUEL)	340.673,47	353.639,11	338.545,93	344.286,17			
a	personale dirigente di alta specializzazione e funzionari dell'area direttiva (art. 110 TUEL)				0,00			
b	Spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro: contratti di formazione lavoro				0,00			
a	lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente				0,00			
b	contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità				0,00			
c	personale in convenzione ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL 2004				0,00			
d	sommministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale	67.800,00	47.270,22	46.512,93	53.861,05	47.500,00	50.000,00	50.000,00
e	rimborsi spese per personale comandato				0,00			
6	straordinario al personale per consultazioni elettorali		6.971,67		2.323,99			
7	arretrati dell'anno in corso				0,00			
8	arretrati di anni precedenti				0,00			
9	contributi effettivi a carico dell'ente sulle sorresponsioni di cui ai numeri precedenti	408.542,34	404.462,41	387.885,47	400.296,74	260.678,36	238.761,42	229.283,33
10	interventi assistenziali - FONDO ASSUNZIONI - ETC.	5.000,00			1.666,67			
11	buoni pasto - equo indennizzo				0,00			
12	buoni mensa				0,00			
13	IRAP sulle corresponsioni di cui ai numeri precedenti	120.986,28	120.606,36	113.203,76	118.265,47	77.117,13	75.427,82	69.389,41
14	TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	2.084.315,69	2.034.787,02	1.897.809,34	2.008.904,35	1.304.878,78	1.230.672,45	1.183.643,95




All. C

COSTO Dotazione Organica E FABBISOGNO						
categoria giuridica ed economica	a		e			Costo nuova D.O.
	posti complessivi occupati e vacanti	Costo	nuova dotazione organica			
			Posti occupati	Assumibili	Tot.	
D5	1	€ 41.958,95	1		1	€ 42.208,29
D2	1	€ 35.513,93	1		1	€ 35.490,95
D1	2	€ 67.746,52		1	1	€ 33.873,26
D1 50%	2	€ 33.873,26				€ 0,00
C4	5	€ 168.494,29	3		3	€ 101.096,58
C3	10	€ 326.901,49	6		6	€ 196.140,90
C2	1	€ 31.824,22			0	€ 0,00
C1 63,88%	3	€ 59.601,09		3	3	€ 59.601,09
C1 66,66%	16	€ 328.421,78	16		16	€ 331.706,00
C1 100%	2	€ 62.201,10		1	1	€ 31.100,55
B6	1	€ 31.108,65				€ 0,00
B5	2	€ 61.158,24	2		2	€ 61.158,24
B3	1	€ 29.659,98	1		1	€ 29.659,98
B2	3	€ 85.659,52			0	€ 0,00
B1 63,88	1	€ 17.949,29		1	1	€ 17.949,29
B1 66,66%	1	€ 18.730,43	1		1	€ 18.730,43
B1 50%	2	€ 28.098,45	2		2	€ 28.098,45
A4	1	€ 27.886,04	1		1	€ 27.886,04
A3	2	€ 54.819,81			0	€ 0,00
A1 63,88	7	€ 118.527,45		7	7	€ 118.527,45
A 66,66%	6	€ 106.016,28	6		6	€ 106.016,28
totale	70	€ 1.736.150,79	40	13	53	€ 1.239.243,79

* Previsione di aumenti orari per categorie part-time costo previsto €. 65.807,00

===



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Prot. n.7/2021 Rev./U./ del 12.04.2021

Al Sig.
Segretario Generale del
Comune di San Piero
Patti

E p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di
San Piero Patti

Al Sig.
Ragioniere del Comune di
San Piero Patti
Loro Sedi

Inviata a ½ PEC

Oggetto: trasmissione parere di competenza


Si trasmette in allegato alla presente nota il parere di competenza relativo alla proposta di delibera n. 64 del 12.04.2021 relativo a:

"Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021-2023. Piano assunzionale 2021 e rideterminazione organica".

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Santa Teresa di Riva, li 12.04.2021

L'organo di Revisione
Dott. Domenico Donato



COMUNE DI SAN PIERO PATTI


CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Piano fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - Parere dell'organo di Revisione Economico Finanziaria.

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO


- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA


ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. ... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA


ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative*



COMUNE DI SAN PIERO PATTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO


percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 è stato adottato il piano delle azioni positive 2018/2020 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 09/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023” unitamente agli allegati;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;


rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di San Piero Patti si colloca nella fascia demografica lett. C) (popolazione da 2.000 a 2999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2723;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al



COMUNE DI SAN PIERO PATTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA


ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 43,56% . al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%, con la conseguenza che l'Ente deve necessariamente adottare un percorso graduale di riduzione di summenzionato rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100% (vedi tabella A allegata alla proposta):

- che il piano dei fabbisogni del personale è coerente con il principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;
- per effetto di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, della Legge 58/2019 in materia di assunzioni del personale da parte dei Comuni, è da ritenersi salva e quindi non soggetta a rivalutazione, la procedura di assunzione già in atto purché con procedura iniziata prima del 30.04.2020;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- viene approvata la dotazione organica dell'Ente rimodulata in termini finanziari secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 8 Maggio 2018 dando atto che le spese necessarie per il finanziamento di tale organico lasciano invariato, anche in prospettiva, il rapporto spesa del personale sulle entrate correnti e mantengono il rispetto pluriennale dell'Equilibrio di bilancio (allegato C alla proposta di delibera);



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili di Area competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000:

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 consente di rispettare:

- *le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;*
- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 in deroga a quanto previsto per gli "ENTI VIRTUOSI" così come disposto dal DM 17.03/2020;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;*

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n.64 del 09/04/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, PIANO ASSUNZIONALE 2021 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA".

Data 12/04/2021

L'Organo di Revisione

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere favorevole

Data 09/4/2021

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA** : che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data..... 09 APR 2021.....

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di
CAPITOLO

, trova copertura finanziaria alla MISSIONE PROGRAMMA .TITOLO
.del bilancio 2021 esercizio provvisorio (Imp. Provv. n. _____)

Data.....

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE D.F.I. 2021 PROT. 4638 DEL 13-04-2021

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .


LA GIUNTA MUNICIPALE


Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge,


DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 16-04-2021
E fino al 01-05-2021

L'Addetto


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 16-04-2021

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal 16-04-2021 al 01-05-2021

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il 16-04-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-04-2021

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91 ;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art.12 comma 2 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 14-04-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
